



**COMUNE di PANDINO**  
**Provincia di Cremona**

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

[protocollo.comune.pandino@pec.it](mailto:protocollo.comune.pandino@pec.it)



**REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE**  
**DELL'AREA CAMPER SERVICE**  
**VIA STADIO**

Approvato con Delibera CC N°26 del 26/06/2020




**COMUNE di PANDINO**  
**Provincia di Cremona**

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

[protocollo.comune.pandino@pec.it](mailto:protocollo.comune.pandino@pec.it)



**INDICE**

**ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper**

**ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi**

**ARTICOLO 3 - Accesso nell'area camper e modalità**

**ARTICOLO 4 – Durata della sosta**

**ARTICOLO 5 - Gestione dell'area camper**

**ARTICOLO 6 – Utilizzo dei servizi idrici e di smaltimento**

**ARTICOLO 7 – Obblighi e divieti**

**ARTICOLO 8 – Tariffe**

**ARTICOLO 9 - Responsabilità**

**ARTICOLO 10 – Sanzioni**

**ARTICOLO 11 - Disposizioni finali**



**COMUNE di PANDINO**  
**Provincia di Cremona**

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

[protocollo.comune.pandino@pec.it](mailto:protocollo.comune.pandino@pec.it)



**ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta camper, di seguito denominata "area camper", sita in Via Stadio, presso lo stadio comunale. Il regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, situato all'interno dello stesso camper service, destinato a raccogliere i residui organici e le acque chiare e luride dagli appositi impianti interni degli autocaravan e della colonnina di ricarica elettrica.
2. L'area, interamente pianeggiante, è costituita da n. 3 (tre) piazzole ed è ubicata
3. L'area è priva di vigilanza e/o custodia e l'Amministrazione Comunale non risponderà di furti e/o danni alle cose e/o persone che si verificassero all'interno dell'area.

**ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi**

1. L'area camper è disciplinata dalla seguente normativa:
  - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada";
  - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";
2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

**ARTICOLO 3 - Accesso nell'area camper e modalità**

1. La sosta all'interno dell'area camper è consentita solo agli autocaravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" e non sono ammesse roulotte, tende e simili. Gli autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote.
2. L'area di sosta sarà aperta nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 20:00 eventuali variazioni saranno comunicate sulla bacheca informativa posta in area camper servizi. Il Responsabile della Polizia Municipale può autorizzare riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali
3. L'area camper è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 3 autocaravan contemporaneamente. La sosta degli autocaravan è consentita solo nello spazio adiacente la colonnina per la ricarica elettrica



**COMUNE di PANDINO**  
**Provincia di Cremona**

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

[protocollo.comune.pandino@pec.it](mailto:protocollo.comune.pandino@pec.it)



4. Il tagliando che comprova la registrazione deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza del camper.

#### **ARTICOLO 4 – Durata della sosta**

La sosta di ogni singolo autocaravan è permessa per un massimo di 6 ore consecutive dal momento dell'insediamento, obbligatorio l'utilizzo del disco orario. La sosta nell'area comporta l'accettazione e l'obbligo di rispettare il presente regolamento. L'area è fruibile esclusivamente per fini turistico-ricettivi.

L'area camper non è custodita.

#### **ARTICOLO 5 - Gestione dell'area camper**

1. Il Comune gestisce direttamente l'area camper avvalendosi eventualmente della collaborazione delle associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo regionale, che operano per la promozione culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura, ovvero può affidare la gestione a terzi.
2. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta comunale.
3. Le modalità di gestione, gli adempimenti per gli obblighi di registrazione e trasmissione ai fini della rilevazione statistica, le tariffe per l'utilizzo dell'area camper, saranno stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto.

#### **ARTICOLO 6 – Utilizzo dei servizi idrici e di smaltimento**

1. È permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;
2. È permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari.
3. L'impianto di smaltimento igienico - sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.
4. È vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.



**COMUNE di PANDINO**  
**Provincia di Cremona**

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

[protocollo.comune.pandino@pec.it](mailto:protocollo.comune.pandino@pec.it)



5. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

**ARTICOLO 7 – Obblighi e divieti**

1. La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a. la sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a sei ore dal momento dell'insediamento. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da euro 150.00 a euro 300.00 e l'immediato allontanamento del trasgressore;
- b. è vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. È altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita;
- c. è assolutamente vietato all'interno dell'area lo scavo di buche, l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione animale, tenere il motore acceso delle autocaravan in modo prolungato; è fatto divieto assoluto accendere fuochi, anche se con l'uso di piccoli barbecue, così come è vietato pranzare o cenare al di fuori del camper, appostando sedie e tavolini, tagliare e/o danneggiare piante; l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni, barbecue o simili all'interno dell'area. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;
- d. gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. È fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
- e. lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;

**ARTICOLO 8 – Tariffe**

L'utilizzo dell'area camper è a pagamento per la sola erogazione della corrente elettrica, la tariffa è indicata sulla colonnina di ricarica.

**ARTICOLO 9 - Responsabilità**

L'area camper non è custodita. Il gestore è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

**ARTICOLO 10 – Sanzioni**



**COMUNE di PANDINO**  
**Provincia di Cremona**

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

[protocollo.comune.pandino@pec.it](mailto:protocollo.comune.pandino@pec.it)



1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.
2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50.00 a euro 300.00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta.
3. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.
4. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

**ARTICOLO 11 - Disposizioni finali**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia. Qualunque violazione al presente regolamento può comportare l'immediato allontanamento del trasgressore dall'area sosta. L'ente gestore si riserva il diritto di non accettare la presenza di equipaggi che si siano resi responsabili di trasgressioni e/o violazioni al presente regolamento nell'anno precedente.

**11.1 Contenimento contagio**

Nell'utilizzo delle colonnine di servizio al Camper Service dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni previste per il contenimento del contagio da Covid 19 ai sensi del DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 e ss.mm.